

**Costituzione posizione assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) dell'Inps da Casse Pensionistiche Gestioni Pubbliche.**

Con l'entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 nonché delle ulteriori disposizioni (art.40 della legge 22 novembre 1962, n.1646, art.124 del DPR 29 dicembre 1973, n.1092, art.21 comma 4 e art.40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n.958) che consentivano la Costituzione della Posizione Assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell'Inps.

Con questa prestazione, conosciuta anche come Ricongiunzione in uscita, il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso il F.P.L.D. dell'Inps, e trasferirvi tutti i periodi con obbligo di iscrizione all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici (legge 322 del 1958).

L'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa comporta la possibilità per l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

Gli effetti della detta abrogazione sono direttamente correlati alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della cassa di iscrizione dei soggetti interessati.

Per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio)

- per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010, viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell'Inps;
- per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, il diritto al trattamento pensionistico.

Con l'articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto, dal 01 gennaio 2013, esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 238, della legge 228/2012 non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.

In caso di decesso dei soggetti di cui all'art.1, comma 238, legge n. 228/2012, la facoltà – come sopra disciplinata - può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.

A decorrere dal 4 marzo 2013, la domanda di Costituzione della Posizione Assicurativa presso il F.P.L.D., va inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso i seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell'Istituto, sito all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it);
- Contact Center Integrato;
- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per la procedura di rilascio del PIN, per la presentazione della domanda via WEB, o tramite il *Contact Center Integrato* oppure il *Patronato*, si rinvia a quanto specificato nella circolare Inps n. 131 del 19 novembre 2012.

- Documentazione
- [Circolare n. 120 del 06/08/2013](#)
- [Circolare n. 18 del 2010](#)
- [Nota operativa n. 56 del 2010](#)